

Pmi innovative. Con il decreto interministeriale che regola l'estensione dello strumento

Fondo di garanzia più accessibile

Alessandro Sacrestano

■ Accesso semplificato al **Fondo di garanzia per le Pmi innovative**. Lo regola il **decreto interministeriale Sviluppo economico- Economia e finanze** 23 marzo 2016, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n.114 il 17 maggio. Il Dl 3/2015 ha esteso molte provvidenze riservate alle start-up innovative a tutte le Pmi innovative e ora per queste ultime viene definito un percorso facilitato: in sostanza, potranno accedere alle agevolazioni senza necessità che l'istruttoria sul merito

creditizio sia condotta dal gestore del Fondo (il compito è delegato alla stessa banca che eroga loro il finanziamento o al Confidi adito). Lo strumento ha la finalità di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle Pmi mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Dunque, il Fondo non eroga denaro, ma "garantisce" le banche contro eventuali insolvenze delle imprese richiedenti, rendendo più agevole la concessione di finanziamenti. Le impre-

se, ma anche i lavoratori autonomi richiedenti, quindi, sono agevolati perché, senza extracosti per polizze o fidejussioni o garanzie reali, hanno accesso a risorse finanziarie. Nella normalità dei casi, il rapporto si sviluppa trilateralmente, con il soggetto richiedente che si attiva presso un istituto di credito che, a sua volta, chiama in causa il Gestore per verificare la possibilità di garantire il finanziamento col Fondo. È lo stesso Gestore, quindi, che valuta il merito creditizio del richiedente. Questi, tra l'altro, non interviene sulle al-

tre clausole del prestito, che sono contrattate dalle parti. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un Confidi, che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

Questo interviene entro il limite massimo dell'80% del finanziamento, a prescindere dalla finalità di erogazione. Ogni impresa o professionista, tuttavia, può essere "coperto" entro un importo massimo di 2,5 milioni di euro, anche attraverso più operazioni.

Con il decreto interministeriale, viene introdotta una deroga al

meccanismo sopra descritto. Il rapporto resta trilaterale, ma la valutazione del merito creditizio della pmi innovativa richiedente viene effettuata direttamente dalla banca o dal Confidi.

Stringenti, però, i parametri per fruire della semplificazione. La Pmi innovativa deve innanzitutto rientrare nella Fascia 1 o nella Fascia 2 di valutazione, ossia quelle positive. Inoltre, il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, si impegna a non acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, ad eccezione delle garanzie personali o concesse dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia. Le domande presentate

saranno istruite con priorità.

Per Pmi innovativa si intende quell'impresa costituita in forma di società di capitali o cooperativa - con almeno un bilancio certificato - che, insieme ad altri requisiti, presenta almeno due delle seguenti caratteristiche:

- spesa in ricerca, sviluppo e innovazione pari almeno al 3% del maggior valore fra costo e valore della produzione;
- impiego di dottori di ricerca in ragione di un quinto della forza lavoro, ovvero di laureati in possesso di laurea magistrale in ragione di un terzo della forza lavoro;
- titolarità di una privativa industriale.